

COMUNE DI CORTINA D'AMPEZZO
- Provincia di Belluno -

C.A.P. 32043
Telefono n. 4291

Telefax n. 868445

REGOLAMENTO IMPOSTA
COMUNALE SULLA PUBBLICITA'
E
DIRITTO PUBBLICHE AFFISSIONI

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 027 del 31.10.1994
esecutiva il 12.12.1994 (presa d' atto) protocollo 7699/I

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA
COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DEL DIRITTO
SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI**

**- CAPO I -
DISPOSIZIONI GENERALI**

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, che entra in vigore dall'01.01.1994, disciplina nell'ambito del territorio del Comune di Cortina d'Ampezzo l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni in conformita' alle disposizioni del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507.
2. Con l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 507/93 sono abrogate le disposizioni del D.P.R. n. 639 del 26.10.1972 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché ogni altra norma incompatibile con le disposizioni di cui al D. Lgs. citato.
3. Sono fatte salve le disposizioni contenute nella legge 18 marzo 1959 n. 132 (norme per la pubblicità sui fabbricati, manufatti, impianti e materiale rotabile di pertinenza delle ferrovie dello Stato) e nell'art. 10 della legge 5.12.1986, n. 856 (le scritte sui containers indicanti il nome del proprietario o dell'utilizzatore non costituiscono oggetto per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità di cui al D.P.R. 639/72).

Art.2 - Ambito di Applicazione

1. La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni sono soggette, secondo le disposizioni degli articoli seguenti, rispettivamente ad una imposta ovvero ad un diritto a favore del Comune nel cui territorio sono effettuate.

Art.3 - Classificazione del Comune

1. Ai fini della determinazione delle tariffe dell'imposta e del diritto, il Comune di Cortina d'Ampezzo ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. n. 507/93 e' da considerarsi appartenente alla classe 5[^] (quinta) in base alla popolazione residente al 31 dicembre 1992, quale risulta dai dati pubblicati dall'Istituto Centrale di Statistica.

Art. 4 - Categoria delle Località

1. Agli effetti dell'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, limitatamente alle affissioni di carattere commerciale, il Comune di Cortina d'Ampezzo ai sensi di quanto previsto dall'art. 4 del D.Lgs. n. 507 del 15.11.1993, non può suddividere il proprio territorio in due categorie: speciale e normale (cat.1 e cat. 2), in quanto appartiene alla classe 5[^].

Art. 5 - Criteri per la Realizzazione del Piano degli Impianti per le Affissioni.

1. I criteri, a cui si dovrà fare riferimento per la stesura del suddetto piano, che comprenda comunque gli attuali spazi esistenti, sono i seguenti:

- a) il piano deve tener conto dell'attuale contesto edilizio ed urbanistico, con le proprie esigenze di carattere storico, ambientale ed estetico ed ovviamente delle norme del regolamento edilizio;
- b) il piano deve tener conto della domanda di spazi pubblicitari attuale e potenziale, per soddisfare le richieste di carattere commerciale e socio-culturale, tenendo conto, peraltro, delle esigenze di cui alla predetta lettera a);
- c) la stesura del piano dovrà altresì salvaguardare, rispettare ed armonizzarsi alle norme del Codice della Strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360) al regolamento di esecuzione e di attuazione dello stesso (D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 465), al regolamento di polizia municipale e traffico e prevedere anche le deroghe da applicare nell'ambito del centro abitato così come determinate dal codice della strada, dando le indicazioni tecniche in merito al posizionamento, alle dimensioni ed alle caratteristiche dei mezzi pubblicitari luminosi e non;
- d) il piano sarà redatto a cura delle competenti Ripartizioni Lavori Pubblici ed Edilizia Privata ed Urbanistica di concerto con il Servizio Tributi ed il Comando di Polizia Municipale e sarà allegato al presente Regolamento, di cui farà parte integrante.

2. Ai fini di cui alle lettere a) e b) nel piano saranno stabiliti appropriati indici di affollamento degli impianti sul territorio.

Il piano verrà adottato entro 2 anni dall'entrata in vigore del presente Regolamento e dovrà comprendere le caratteristiche tipo (dimensioni, colori, caratteri, ecc...) degli impianti o mezzi pubblicitari.

Art. 6 - Tipologia degli Impianti

1. Fatti salvi gli attuali spazi esistenti, riconosciuti conformi nelle quantità e qualità alle effettive esigenze riscontrate ed in sintonia ai criteri di cui all'articolo precedente, nel caso di necessità di ampliamento o di sostituzione degli stessi, le caratteristiche tecniche (colore, formato, ecc...) in assenza del piano generale di cui al precedente art. 5, saranno determinate dalla Ripartizione Edilizia ed Urbanistica previo parere della Commissione Edilizia Comunale.

Art. 7 - Quantità degli Impianti

1. Considerato che l'installazione degli impianti pubblicitari sarà regolata dal Piano Generale secondo i criteri determinati dal precedente art. 5, la ripartizione degli stessi, secondo quanto previsto dall'art. 3 del D.Lgs. nr. 507/93, è così determinata:

- a) per le affissioni di natura istituzionale, sociale o culturale nella misura complessiva del 20% dei fogli disponibili;
- b) per le affissioni di natura commerciale i rimanenti impianti di proprietà comunale o del concessionario del pubblico servizio nella misura complessiva dell'80%;
- c) per le affissioni dirette da parte dei privati comunque diversi dal concessionario del pubblico servizio fino al 30% di fogli, oltre quelli previsti per il servizio comunale delle pubbliche affissioni.

2. Per la quantificazione numerica di tutte le altre fattispecie pubblicitarie si rimanda al Piano Generale degli Impianti.

CAPO II
IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ

Art. 8 - Presupposto dell'Imposta

1. La diffusione di messaggi pubblicitari, effettuata ai sensi delle vigenti disposizioni, attraverso forme di comunicazioni visive o acustiche diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile, è soggetta all'imposta sulla pubblicità.

2. La predetta imposta si applica altresì agli impianti affissionistici recanti pubblicità effettuata mediante affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili di cui al comma 3 dell'art. 12 del D.Lgs. n. 507/93.

3. Per luoghi pubblici si intendono le vie, le piazze, i giardini pubblici e le aree comunque aperte al pubblico passaggio o a cui chiunque può accedere in ogni momento senza limitazioni o condizioni.

4. Per luoghi aperti al pubblico si intendono i locali e le aree che siano destinati a spettacoli pubblici, a pubblici esercizi, ad attività commerciali o ai quali chiunque può accedere soltanto in certi momenti o adempiendo a speciali condizioni poste da chi nel luogo medesimo eserciti un diritto od una potestà.

5. Ai fini dell'imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

Art. 9 - Soggetto Passivo

1. Soggetto passivo dell'imposta sulla pubblicità, tenuto al pagamento in via principale, e' colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso.

2. E' solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

Art. 10 - Tariffe e Maggiorazioni

1. Ai sensi del comma 5[^] dell'art. 3 del D.Lgs. n. 507/93 le tariffe dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni e le previste maggiorazioni sono deliberate dalla Giunta Comunale entro il 31 ottobre di ogni anno ed entrano in vigore il 1[^] gennaio dell'anno successivo a quello in cui la deliberazione e' divenuta esecutiva a norma di legge e, qualora non modificate entro il suddetto termine, si intendono prorogate di anno in anno.
2. Per la prima applicazione del D.Lgs. n. 507/93, le tariffe per l'anno 1994, di cui all'allegato "A" del presente regolamento, dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, sono state deliberate dal Commissario Straordinario nei termini di cui all'art. 36 c. 2 del D.Lgs. con atto n. 19 del 25.02.1994.
3. Le fattispecie pubblicitarie imponibili sono quelle stabilite dagli articoli 12, 13, 14 e 15 del D.Lgs. 507/93, mentre le riduzioni e le esenzioni applicabili sono quelle previste rispettivamente dagli articoli 16 e 17 dello stesso decreto.

Art. 11 - Pubblicità Ordinaria e Modalità di Commisurazione

1. L'imposta sulla pubblicità si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui e' compreso il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero dei messaggi.
2. Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si fa luogo ad applicazione di imposta per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
3. Per i mezzi pubblicitari polifacciali l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
4. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche l'imposta e' calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui puo' essere circoscritto il mezzo stesso.

5. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro, si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.

6. Le maggiorazioni di imposta a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base; le riduzioni non sono cumulabili.

7. Per la pubblicità effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo, la tariffa dell'imposta si applica per ogni metro quadrato di superficie e per anno solare.

8. Per le fattispecie pubblicitarie che abbiano durata non superiore a tre mesi si applica per ogni mese o frazione una tariffa pari ad un decimo di quella ivi prevista.

9. Per la pubblicità effettuata mediante affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite alla esposizione di tali mezzi, si applica l'imposta in base alla superficie complessiva degli impianti nella misura e con le modalità previste dal c. 7.

10. Per la superficie di cui ai commi precedenti compresa tra metri quadrati 5,5 e 8,5 la tariffa dell'imposta e' maggiorata del 50%, per quella di superficie superiore a metri quadrati 8,5 la maggiorazione e' del 100%.

11. Qualora la pubblicità ordinaria annuale e temporanea nonché quella effettuata con veicoli venga effettuata in forma luminosa o illuminata, la relativa tariffa di imposta e' maggiorata del 100%.

Art. 12 - Pubblicità Effettuata con Veicoli

1. Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno e all'esterno di veicoli in genere, di vetture e simili, di uso pubblico o privato e' dovuta l'imposta sulla pubblicità in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati su ciascun veicolo nella misura e con le modalità previste dall'art. 12, comma 1 del D.Lgs. 507/93; per la pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli suddetti, sono dovute le maggiorazioni di cui all'art. 11, c. 10, del presente regolamento.

2. Per i veicoli adibiti ad uso pubblico l'imposta è dovuta al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio; per i veicoli adibiti a servizi di linea interurbana l'imposta e' dovuta nella misura della meta' a ciascuno dei Comuni in cui ha inizio e fine la corsa; per i veicoli adibiti ad uso privato l'imposta e' dovuta al Comune in cui il proprietario del veicolo ha residenza anagrafica o la sede.

3. Per la pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa od adibiti ai trasporti per suo conto, l'imposta e' dovuta per anno solare al Comune ove ha sede l' impresa stessa o qualsiasi altra sua dipendenza, ovvero al Comune dove sono domiciliati i suoi agenti o mandatari, che alla data del 1^a gennaio di ciascun anno, o da quella successiva di immatricolazione, hanno in dotazione detti veicoli, secondo le tariffe allegate al presente regolamento.

4. Per i veicoli circolanti con rimorchio la tariffa è raddoppiata.

5. Per i veicoli di cui al succitato comma 3 non e' dovuta l'imposta per l'indicazione del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, purché sia apposta non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo metro quadrato.

6. E' fatto obbligo di conservare l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta e di esibirla a richiesta degli agenti autorizzati.

Art. 13 - Pubblicità Effettuata con Pannelli Luminosi e Proiezioni

1. Per la pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli od altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare, si applica l'imposta indipendentemente dal numero dei messaggi, per metro quadrato di superficie e per anno solare in base alla tariffa allegata al presente regolamento.

2. Per la pubblicità, di cui al c. 1 di durata non superiore a tre mesi, si applica, per ogni mese o frazione una tariffa pari a un decimo di quella ivi prevista.

3. Per la pubblicità, prevista dai commi 1 e 2 , effettuata per conto proprio dall'impresa, si applica l'imposta in misura pari alla meta' delle rispettive tariffe.

4. Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schemi o pareti riflettenti, si applica l'imposta per ogni giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi o dalla superficie adibita alle proiezioni in base alla tariffa allegata al presente regolamento.

5. Qualora la pubblicità di cui al c. 4 abbia durata superiore a trenta giorni, dopo tale periodo si applica una tariffa giornaliera pari alla metà di quella ivi prevista.

Art. 14 - Pubblicità Varia

1. Per la pubblicità effettuata in via eccezionale in base alle vigenti disposizioni con striscioni od altri mezzi simili, che attraversano strade o piazze, la tariffa dell'imposta, per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di 15 giorni o frazione, è pari a quella prevista per la pubblicità ordinaria (art. 11 reg.).

2. Per la pubblicità effettuata in via del tutto eccezionale in base alle vigenti disposizioni da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, e' dovuta l'imposta a ciascun Comune sul cui territorio la pubblicità stessa viene eseguita, nella misura stabilita dalle tariffe di cui all'allegato A) del presente regolamento.

3. Per la pubblicità effettuata in via del tutto eccezionale in base alle vigenti disposizioni mediante persone circolanti con cartelli od altri mezzi pubblicitari, e' dovuta l'imposta per ciascuna persona impiegata nella effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari, in base alla tariffa di cui all'allegato A) del presente regolamento.

4. Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, la tariffa dell'imposta dovuta per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione e' quella di cui all'allegato A) del presente regolamento.

5. Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili si applica l'imposta in base alla tariffa pari alla metà di quella prevista per le fattispecie di cui al presente c. 2.

Art. 15 - Riduzioni dell'Imposta

1. La tariffa dell'imposta è ridotta alla metà:

- a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio e la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici e religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

Art. 16 - Esenzioni dall'Imposta

1. Sono esenti dall'imposta:

- a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni od alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e nelle porte di ingresso dei locali medesimi, purché siano attinenti alla attività in essi esercitata e non superino nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
- c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo, qualora si riferisca alle rappresentazioni in programma;
- d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi, ove si effettua la vendita;
- e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico, di ogni genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio per la parte in cui contengono informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
- f) la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie e degli aerei;
- g) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;

- h) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- i) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento, sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.

CAPO III

MODALITA' PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

Art. 17 - Disposizioni Generali

1. Per ottenere il rilascio delle autorizzazioni/concessioni per gli impianti pubblicitari, cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro messo pubblicitario, i richiedenti dovranno seguire gli adempimenti prescritti dai vigenti regolamenti comunali ed un particolare dal regolamento edilizio.
2. Le autorizzazioni/concessioni sono sempre rilasciate facendo salvi eventuali diritti di terzi.

Art. 18 - Anticipata Rimozione

1. Nel caso di rimozione del mezzo pubblicitario, ordinata dall'Amministrazione Comunale prima della scadenza del termine stabilito nell'atto di autorizzazione/concessione, il titolare di esso avrà diritto unicamente al rimborso della quota di imposta corrispondente al periodo di mancato godimento, escluso ogni altro rimborso, compenso o indennità.
2. Spetta all'interessato rimuovere la pubblicità entro la data che sarà precisata nell'ordine di rimozione.
3. La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto.

4. Ove l'interessato non ottemperi all'ordine di rimozione della pubblicità nei termini stabiliti, l'impianto pubblicitario verrà considerato abusivo ad ogni effetto e saranno adottati i provvedimenti di cui agli artt. 34 e 35 del presente Regolamento.

Art. 19 - Materiale Pubblicitario Abusivo ai fini del presente Regolamento

1. Sono considerate abusive le varie forme di pubblicità esposte senza la prescritta autorizzazione/concessione preventiva, ovvero risultanti non conformi alle condizioni stabilite dalla autorizzazione/concessione - sia per forma, contenuto, dimensioni, sistemazione ed ubicazione -, nonché le affissioni eseguite fuori dai luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune.

2. Similmente è considerata abusiva ogni variazione non autorizzata.

3. Sono altresì considerate abusive le pubblicità e le affissioni per le quali siano stati omessi le prescritte dichiarazioni ed i dovuti pagamenti.

4. La pubblicità e le affissioni abusive ai sensi dei precedenti commi, fatta salva la facoltà di cui al comma 5 successivo, sono eliminate o rimosse a cura dei responsabili, che dovranno provvedervi entro il termine massimo di 5 giorni; in caso di inadempienza, vi provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.

5. A propria discrezione in via del tutto eccezionale e qualora non riscontri altre violazioni di leggi specifiche o di norme regolamentari volte a tutelare esigenze di pubblico interesse, il Comune può consentire che la pubblicità abusiva, sempreché siano stati pagati il tributo e le conseguenti penalità, possa continuare a restare esposta per il periodo stabilito.

6. Nel caso di esposizione di materiale pubblicitario abusivo di cui al presente articolo, si applicano oltre alle sanzioni amministrative, anche quelle tributarie. Ciò vale anche nel caso in cui alla regolare denuncia di cessazione non consegua l'effettiva rimozione del mezzo pubblicitario entro il termine prescritto.

Art. 20 - Disciplinare di Concessione e Canone e Tassa Occupazione Suolo Pubblico

1. La Giunta Comunale, oltre alla tassa occupazione suolo pubblico, puo' deliberare un canone di concessione per l'installazione di mezzi pubblicitari su suolo pubblico, destinati a reperire pubblicità diverse dall'affissione e alla commercializzazione della stessa.
2. Per tutti i mezzi pubblicitari installati su beni appartenenti al demanio comunale ed al patrimonio comunale indisponibile e' dovuta la tassa occupazione per gli spazi ed aree pubbliche nei termini stabiliti dall'apposito Regolamento Comunale.

Art. 21 - Obblighi del Titolare

1. E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione/ concessione di:
 - verificare il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;
 - effettuare tutti gli interventi necessari al loro buon mantenimento, specie ai fini ambientali ed estetici;
 - adempiere nei tempi richiesti a tutte le prescrizioni impartite dal Comune al momento del rilascio dell'autorizzazione/concessione od anche successivamente per intervenute e motivate esigenze;
 - procedere alla rimozione dell'impianto nel caso di decadenza o revoca dell'autorizzazione/concessione o di insussistenza delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta da parte dell'Ente competente al rilascio.

Art. 22 - Targhette di Identificazione

1. Su ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato, con esclusione della pubblicità temporanea, dovrà essere saldamente fissata, a cura e a spese del titolare dell'autorizzazione/concessione, una targhetta metallica, posta in posizione facilmente accessibile, sulla quale siano riportati, con caratteri incisi, i seguenti dati:

- a) Amministrazione rilasciante;

- b) soggetto titolare;
- c) numero dell'autorizzazione/concessione;
- d) progressiva chilometrica del punto di installazione, nelle strade non comunali;
- e) data di scadenza.

2. La targhetta di cui al comma precedente deve essere sostituita ad ogni rinnovo dell'autorizzazione/concessione ed ogni qualvolta intervenga una variazione di uno dei dati su di essa riportati.

3. Le targhette di identificazione dovranno essere installate a cura e spese dei titolari dei cartelli e dei mezzi pubblicitari, già esistenti, solo dopo approvazione del piano degli impianti di cui all'art. 5 del presente regolamento.

Art. 23 - Vigilanza e Controllo

1. Gli Enti proprietari delle strade sono tenuti a vigilare, a mezzo del proprio personale competente in materia di viabilità, sulla corretta realizzazione e sull'esatto posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari rispetto a quanto autorizzato.

Gli Enti stessi sono obbligati a vigilare anche sullo stato di conservazione e sulla buona manutenzione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari oltreché sui termini di scadenza delle autorizzazioni concesse.

2. Qualunque inadempienza venga rilevata da parte del personale incaricato della vigilanza, deve essere contestata a mezzo di specifico verbale al soggetto titolare dell'autorizzazione che deve provvedere entro il termine fissato.

Decorso tale termine, l'Ente proprietario, valutate le osservazioni avanzate, entro dieci giorni, dal soggetto, provvede d'ufficio, rivalendosi per le spese sul soggetto titolare dell'autorizzazione.

3. E' attribuita alla Direzione Centrale della Fiscalità Locale del Ministero delle Finanze la funzione di vigilanza sulle gestioni dirette o in concessione dell'imposta sulla pubblicità e del servizio delle pubbliche affissioni.

4. Ai fini di cui sopra, il Comune è tenuto ad inviare, entro 30 giorni dalla loro adozione, le delibere di approvazione del regolamento e delle tariffe.

Art. 24 - Spazi Privati per le Affissioni

1. Il Comune di Cortina d'Ampezzo destina per le affissioni dirette da parte dei privati, comunque diversi dal concessionario del pubblico servizio, fino al 30 % (per cento) dei fogli oltre a quelli previsti per il pubblico servizio.
2. Tali spazi dovranno essere usati esclusivamente per l'effettuazione di affissioni commerciali, essendo le affissioni di natura istituzionale, sociale o culturale già previste negli spazi affissionistici pubblici.
3. Gli spazi verranno assegnati con delibera di Giunta.
4. L'iter autorizzativo può concretizzarsi in due modi:
 - a) a seguito di istanza di ditta o società diversa dal concessionario del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni;
 - b) a seguito di proposta del Servizio Tributi e della Ripartizione Edilizia Privata ed Urbanistica, in virtù di riscontrate nuove esigenze ed in conformità alle linee generali del piano enunciate all'articolo 5 del presente Regolamento.
5. In caso di più richieste pervenute da ditte o società, la Giunta Comunale, verificate le proposte formulate, ha facoltà di scegliere quella più conveniente in rapporto alle esigenze del Comune, adottando una motivata deliberazione.
6. Con la delibera di aggiudicazione viene approvato anche il relativo disciplinare.

Art. 25 - Spazi per le Affissioni su Beni Privati o di Proprietà Comunale

1. Gli spazi da destinare alle pubbliche affissioni sono individuati nel Piano Generale degli impianti anche su edifici privati, previo consenso dei rispettivi proprietari ed entro il perimetro del centro abitato sui muri dei sottopassi, ove non siano di disturbo o possano ingenerare confusione con la segnaletica stradale.

Art. 26 - Pubblicità Fonica

1. La pubblicità sonora e', di norma, vietata. E' consentito in via del tutto eccezionale l'annuncio di manifestazioni culturali, sportive, politiche e sindacali limitatamente al giorno della manifestazione o iniziativa ed in quello precedente, previa richiesta scritta.

Art. 27 - Divieti e Limitazioni

1. Sono vietati, per ragioni di igiene e per motivi di decoro urbano, il lancio di volantini e l'apposizione di essi sulle automobili.

CAPO IV

DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Art. 28 - Servizio delle Pubbliche Affissioni

1. Le pubbliche affissioni costituiscono servizio obbligatorio e di esclusiva competenza comunale.

2. I diritti sulle pubbliche affissioni si applicano a manifesti ed avvisi e fotografie di qualunque materia costituiti, esposti a cura del Comune in appositi spazi riservati dallo stesso nell'ambito del proprio territorio e contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica e, ove previsto, ai messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche nella misura stabilita dal regolamento.

3. E' consentita l'affissione diretta da parte degli interessati in spazi di loro pertinenza, previo atto di concessione deliberato dalla Giunta Comunale.

4. Tutto il materiale di affissione deve essere preventivamente autorizzato mediante apposizione del timbro ad olio su ogni singolo foglio, o mezzo, a comprova dell'avvenuto pagamento.

5. Il predetto materiale, non esposto secondo le modalità di cui al comma suddetto, sarà considerato abusivo e come tale soggetto alle sanzioni stabilite dal successivo art. 35.

Art. 29 - Diritto sulle Pubbliche Affissioni

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, un diritto, comprensivo dell'imposta sulla pubblicità, a favore del Comune che provvede alla loro esecuzione.
2. La misura del diritto sulle pubbliche affissioni per ciascun foglio di dimensione fino a cm. 70 x 100 e per i periodi di seguito indicati è quella stabilita dalle tariffe allegate al presente regolamento.
3. Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli il diritto di cui al comma 2 è maggiorato del 50 per cento.
4. Per i manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli il diritto è maggiorato del 50 per cento; per quelli costituiti da più di dodici fogli è maggiorato del 100 per cento.
5. Le disposizioni previste per l'imposta sulla pubblicità si applicano, per quanto compatibili, anche al diritto sulle pubbliche affissioni.
6. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio secondo le modalità di cui all'art. 34 del regolamento; per il recupero di somme comunque dovute a tale titolo e non corrisposte si osservano le disposizioni dello stesso articolo.

Art. 30 - Riduzione del Diritto

1. La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:
 - a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi del successivo art. 31;
 - b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio e la partecipazione degli enti pubblici territoriali;

- d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
- e) per gli annunci mortuari.

Art. 31 - Esenzioni dal Diritto

1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:

- a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
- b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
- c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle provincie in materia di tributi;
- d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
- e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il Parlamento europeo, regionali, amministrative;
- f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

Art. 32 - Modalità per l'Espletamento del Servizio delle Pubbliche Affissioni

1. Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che deve essere annotata in apposito registro cronologico.

2. I committenti devono consegnare o far pervenire, franco di ogni spesa all'ufficio competente, il quantitativo dei manifesti da affiggere e provvedere contemporaneamente al versamento dei relativi diritti, restando ad esclusivo carico degli utenti l'obbligo di munirsi delle ulteriori autorizzazioni o concessioni eventualmente previste da altre leggi e regolamenti.

3. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui e' stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune deve mettere a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.

4. Il ritardo nelle effettuazioni delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data di richiesta, il Comune deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.

5. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.

6. Nei casi di cui ai commi 4 e 5 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il Comune è tenuto al rimborso delle somme versate entro novanta giorni.

7. Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà' del diritto dovuto.

8. Il Comune ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestiva comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.

9. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere ed entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del diritto con un minimo di L. 50.000.- per ciascuna commissione; tale maggiorazione può con apposita previsione del capitolato d'onori, nei casi di appalto del servizio, essere attribuita in tutto od in parte al concessionario.

10. Nell'ufficio del servizio delle pubbliche affissioni devono essere esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono ed il registro cronologico delle commissioni.

CAPO V

SANZIONI

Art. 33 - Rettifica od Accertamento d'Ufficio

1. Il Comune entro due anni dalla data in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, procede a rettifica od accertamento d'ufficio, notificando al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, apposito avviso motivato.
2. Nell'avviso devono essere indicati il soggetto passivo, le caratteristiche e l'ubicazione del mezzo pubblicitario, l'importo dell'imposta accertata, delle soprattasse dovute e dei relativi interessi, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.
3. Nel caso in cui il servizio è dato in concessione, tali obblighi e quelli elencati al precedente art. 32, sono di competenza del concessionario.

Art. 34 - Sanzioni Tributarie ed Interessi

1. Per omessa, tardiva od infedele presentazione della dichiarazione di cui all'art. 8 del D.Lgs. 507/93, si applica, oltre al pagamento dell'imposta o del diritto dovuti, una soprattassa pari all'ammontare dell'imposta o del diritto evasi.
2. Per l'omesso o tardivo pagamento dell'imposta o delle singole rate di essa o del diritto è dovuta, indipendentemente da quella in cui al comma 1, una soprattassa pari al 20 per cento dell'imposta o del diritto il cui pagamento è stato omesso o ritardato.
3. Le soprattasse previste dai precedenti commi sono ridotte ad un quarto se la dichiarazione è prodotta o il pagamento viene eseguito non oltre trenta giorni dalla data in cui avrebbero dovuto essere effettuati, ovvero alla metà se il pagamento viene eseguito entro sessanta giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento.
4. Sulle somme dovute per l'imposta sulla pubblicità, per il diritto sulle pubbliche affissioni e per le relative soprattasse si applicano interessi di mora nella misura del 7 per cento per ogni semestre compiuto a decorrere da giorno in cui detti importi sono divenuti esigibili; interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a qualsiasi titolo a decorrere dalla data dell'eseguito pagamento.

Art. 35 - Sanzioni Amministrative

1. Il Comune ed il concessionario del servizio sono tenuti a vigilare sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità. Alle violazioni di dette disposizioni conseguono sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le norme contenute nelle sezioni I e II del capo 1 della legge 24 novembre 1981, n. 689, salvo quanto previsto nei successivi commi.

2. Per le violazioni delle norme regolamentari stabilite dal Comune in esecuzione del presente capo nonché di quelle contenute nei provvedimenti relativi all'installazione degli impianti, si applica la sanzione da lire duecentomila a lire duemilioni con notificazione agli interessati, entro centocinquanta giorni dall'accertamento, degli estremi delle violazioni riportati in apposito verbale. Il Comune dispone altresì la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi facendone menzione nel suddetto verbale; in caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito, il Comune provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute.

3. L'entità della somma prevista dal precedente comma sarà determinata dal Sindaco, con propria ordinanza.

4. Il Comune, o il concessionario del servizio, può effettuare, indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dell'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2, la immediata copertura della pubblicità abusiva, in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria, ovvero la rimozione delle affissioni abusive, con successiva notifica di apposito avviso secondo le modalità previste dall'art. 10 del D.Lgs. 507/93.

5. I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono, con ordinanza del Sindaco, essere sequestrati a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di custodia, nonché dell'imposta e dell'ammontare delle relative soprattasse ed interessi; nella medesima ordinanza deve essere stabilito un termine entro il quale gli interessati possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato previo versamento di una congrua cauzione stabilita nell'ordinanza stessa.

6. I proventi delle sanzioni amministrative sono devoluti al Comune e destinati al potenziamento ed al miglioramento del servizio e dell'impiantistica comunale, nonché alla redazione ed all'aggiornamento del piano generale degli impianti pubblicitari di cui all'art.5.

CAPO VI

MODALITA' DI LIQUIDAZIONE DEL TRIBUTO

Art. 36 - Dichiarazione

1. Il soggetto passivo di cui all'art. 9 del Regolamento è tenuto, prima di iniziare la pubblicità, ai sensi delle norme in vigore, a presentare al Comune apposita dichiarazione anche cumulativa, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati. Il relativo modello di dichiarazione deve essere predisposto dal Comune o dal concessionario del servizio appaltato e messo a disposizione degli interessati.

2. La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità, che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova imposizione; e' fatto obbligo al Comune o al concessionario, di procedere al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.

3. La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purché non si verifichino modificazione degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta effettuato entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.

4. Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità di cui all'articolo 11 commi 7,8,9, e artt. 12 e 13 commi 1,2 e 3, del presente regolamento si presume effettuata in ogni caso con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno in cui e' stata accertata; per le altre fattispecie la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui e' stato effettuato l'accertamento.

Art. 37 - Pagamento dell'Imposta e del Diritto

1. L'imposta e' dovuta per le fattispecie previste dagli articoli 11, commi 7 e 9, 12 e 13 commi 1 e 3, per anno solare di riferimento cui corrisponde una autonoma obbligazione tributaria; per le altre fattispecie il periodo di imposta e' quello specificato nelle relative disposizioni.

2. Il pagamento dell'imposta deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune ovvero, direttamente presso la tesoreria comunale con le modalità stabilite dall'apposito decreto del Ministro delle Finanze, ovvero, in caso di

affidamento in concessione al suo concessionario anche mediante conto corrente postale. Il versamento va effettuato con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a lire cinquecento o per eccesso se è superiore. L'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere allegata alla prescritta dichiarazione. Con decreto del Ministro delle Finanze di concerto con il Ministro delle poste e telecomunicazioni sono già state determinate le caratteristiche del modello di versamento.

3. Il Comune, per particolari esigenze organizzative, consentirà il pagamento diretto del diritto relativo ad affissioni non aventi carattere commerciale.

4. Per la pubblicità, relativa a periodi inferiori all'anno solare, l'imposta deve essere corrisposta in unica soluzione; per la pubblicità annuale l'imposta può essere corrisposta in rate trimestrali anticipate qualora sia di importo superiore a lire tre milioni.

5. La riscossione coattiva dell'imposta si effettua secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e successive modificazioni: il relativo ruolo deve essere formato e reso esecutivo entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento o di rettifica è stato notificato ovvero, in caso di sospensione della riscossione, entro il 31 dicembre all'anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione. Si applica l'art. 2752 comma 4 del codice civile.

6. Entro il termine di due anni decorrente dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto di rimborso, il contribuente può chiedere la restituzione di somme versate e non dovute mediante apposita istanza. Il Comune è tenuto a provvedere nel termine di novanta giorni.

7. Qualora la pubblicità sia effettuata su impianti installati su beni appartenenti o dati in godimento al Comune, l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità non esclude quella della tassa per l'occupazione di spazi, ed aree pubbliche, nonché il pagamento di un canone ricognitorio a titolo di riconoscimento del diritto demaniale.

CAPO VII

LA GESTIONE DEL SERVIZIO IN GENERALE

Art. 38 - Gestione del Servizio

1. La gestione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicità e delle pubbliche affissioni e' effettuata in forma diretta dal Comune. Qualora il Comune lo ritenga piu' conveniente sotto il profilo economico e funzionale, puo' affidarlo in concessione.

2. Il comune di Cortina d'Ampezzo ritenendolo più conveniente dal punto di vista economico e funzionale ha affidato per ora in concessione il servizio di accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicità diritto sulle pubbliche affissioni.

3. Il concessionario subentra al Comune in tutti i diritti ed obblighi inerenti la gestione del servizio ed è tenuto a provvedere a tutte le spese occorrenti, ivi comprese quelle per il personale impiegato. In ogni caso, è fatto divieto di concessionario di emettere atti o effettuare riscossioni successivamente alla scadenza della concessione.

Art. 39 - Corrispettivo del Servizio

1. Per la gestione del servizio il concessionario è compensato ad aggio sulla riscossione complessiva a qualsiasi titolo conseguita con esclusione di ogni altro corrispettivo, ovvero per un canone convenuto.

2. L'aggio va rapportato in misura unica all'ammontare lordo complessivamente riscosso a titolo di imposta e del diritto sulle pubbliche affissioni e relativi accessori con facoltà di stabilire in favore del Comune un minimo garantito al netto dell'aggio per ciascun anno della concessione.

3. L'ammontare delle riscossioni effettuate al netto dell'aggio, ovvero il canone convenuto, deve essere versato alla Tesoreria Comunale entro 20 giorni dalle scadenze trimestrali fissate dall'art. 1 del decreto ministeriale del 26 aprile 1994, fermo restando che l'importo del versamento non puo' essere inferiore alla quota del minimo garantito corrispondente ad ogni rata, salvo il conguaglio nei versamenti successivi, qualora le riscossioni superino la rata stessa.

4. Per il ritardato versamento delle somme dovute dal concessionario si applica una indennità di mora del 7 per cento semestrale sugli importi non versati, che puo' essere riscossa dal Comune utilizzando il procedimento esecutivo previsto dalle vigenti disposizioni.

5. Nel caso di variazione di tariffe superiore al 10 per cento, deliberata dal Comune o stabilita per legge nel corso della concessione, l'aggio o il canone fisso ed il minimo garantito convenuto devono essere ragguagliati in misura proporzionale al maggiore o minore ammontare delle riscossioni.

Art. 40 - Durata della Concessione

1. La concessione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni ha durata massima di sei anni.

2. Qualora la concessione sia di durata inferiore a sei anni, si può procedere al suo rinnovo fino al raggiungimento di tale limite, purché le condizioni contrattuali proposte siano più favorevoli per il Comune; a tal fine il concessionario deve presentare apposita istanza almeno sei mesi prima della data di scadenza della concessione indicando le condizioni per il rinnovo.

Art. 41 - Conferimento della Concessione

1. Il conferimento della concessione ai soggetti iscritti nell'albo di cui all'art. 32 DEL D.LGS. NR. 507/93 viene effettuato in conformita' all'art. 56 della legge 8 giugno 1990 n. 142 e previa adozione di apposito capitolato d'onere mediante licitazione privata.

2. La licitazione deve essere indetta tra non meno di tre soggetti iscritti nell'albo di cui all'art. 32 che abbiano capacita' tecnica e finanziaria adeguata alla classe di appartenenza del Comune concedente secondo la suddivisione in categorie prevista dall'art. 33 del D.Lgs. n. 507/92. L'oggetto della licitazione è costituito dalla misura percentuale dell'aggio e, se richiesto, dall'ammontare del minimo garantito.

3. L'iscrizione nell'albo è comprovata esclusivamente mediante presentazione di certificato rilasciato dalla Direzione Centrale per la Fiscalità Locale del Ministero delle Finanze in data non anteriore a novanta giorni da quella in cui si svolge la gara.

4. I soggetti partecipanti alla licitazione debbono fornire apposita dichiarazione resa ai sensi degli articoli 4, 20 e 26 della Legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante che loro stessi ed i soci della società che rappresentano non detengono, a qualsiasi titolo, direttamente ed indirettamente, interessi in altre società partecipanti alla licitazione stessa; la omissione della dichiarazione o la

sua falsa attestazione comportano la nullità della concessione, ove non sia iniziata la gestione, o la decadenza della stessa a norma dell'art. 30, comma 1, lettera d) del D. Lgs. n. 507/1993.

5. Quando almeno due licitazioni risultino infruttuose, la concessione può essere conferita mediante trattativa privata; in tal caso la durata della concessione non può essere superiore a tre anni con esclusione della possibilità di rinnovo.

6. Nell'ipotesi di affidamento in concessione del servizio ad azienda speciale, l'aggio e il minimo garantito sono determinati dal Comune con apposita convenzione.

Art. 42 - Incompatibilità Iscrizione all'Albo Concessionari

1. Per quanto concerne le Incompatibilità relative alla iscrizione all'albo dei concessionari si fa riferimento a quelle previste dall'art. 9 del D.Lgs. n. 507/1993.

Art. 43 - Decadenza del Concessionario

1. Il concessionario incorre nella decadenza per i seguenti motivi:

- a) per non aver prestato o adeguato la cauzione prevista dal c. 4 dell'art. 31 del D.Lgs. n. 507/1993 (cauzione pari all'ammontare del minimo garantito, o in mancanza, a due terzi delle riscossioni dell'anno precedente);
- b) per mancato versamento delle somme dovute alle prescritte scadenze;
- c) per continue irregolarità o reiterati abusi commessi nella conduzione del servizio;
- d) per aver reso falsa attestazione in ordine a quanto richiesto dal c. 4 dell'art. 33 del D.Lgs. n. 507/1993;
- e) per l'inosservanza del divieto di contemporaneo svolgimento dell'attività di concessionario e di commercializzazione della pubblicità prevista dal 4^a comma dell'art. 33 del D.Lgs. n. 507/1993.
- f) per aver conferito il servizio in appalto a terzi;
- g) per la scoperta preesistenza o il verificarsi durante la concessione di una delle cause di Incompatibilità di cui all'art. 29 del D.Lgs. n. 507/1993.

2. La decadenza è richiesta dal Comune interessato o d'ufficio da parte della Direzione Centrale per la Fiscalità locale del Ministero delle Finanze ed è pronunciata previa contestazione degli addebiti, con Decreto del Ministro delle Finanze, sentito, ove occorre, il Prefetto.

3. Il concessionario decaduto cessa con effetto immediato dalla conduzione del servizio ed è privato di ogni potere in ordine alle procedure di accertamento e riscossione; allo scopo il Sindaco diffida i contribuenti a non effettuare pagamenti al concessionario decaduto e procede all'acquisizione della documentazione riguardante la gestione, redigendo apposito verbale in contraddittorio con il concessionario stesso.

Art. 44 - Disciplina del Servizio in Concessione

1. Nell'espletamento del servizio, il concessionario può agire per mezzo di un rappresentante munito di apposita procura che non si trovi nei casi di Incompatibilità previsti nell'art. 29 del D.Lgs. 507/1993.

2. Il personale addetto al servizio deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento rilasciata dal Comune.

3. E' vietata l'attribuzione in appalto del servizio da parte del concessionario. E' nulla la cessione del contratto a terzi.

4. A garanzia del versamento delle somme riscosse nonché degli altri obblighi patrimoniali derivanti dal conferimento della concessione, il concessionario del servizio è tenuto a prestare, prima della stipulazione del contratto, una cauzione costituita a norma della legge 10 giugno 1982, n. 348, il cui ammontare deve essere pari al minimo garantito o, in mancanza, a due terzi delle riscossioni dell'anno precedente.

5. In caso di mancato versamento delle somme dovute dal concessionario, il Comune può procedere ad esecuzione sulla cauzione utilizzando il procedimento previsto dalle vigenti disposizioni.

CAPO VIII
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
E FINALI

Art. 45 - Funzionario Responsabile

1. In caso di gestione diretta del servizio, il Comune designa un funzionario a cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

2. Il Comune è tenuto a comunicare alla Direzione Centrale per la Fiscalità Locale del Ministero delle Finanze il nominativo del funzionario responsabile entro sessanta giorni dalla sua nomina.

3. Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui al c. 1 spettano al concessionario.

Art. 46 - Documenti per la Gestione Contabile

1. Il Comune ed il Concessionario del servizio devono istituire i prescritti documenti per la gestione contabile dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni.

Art. 47 - Norme Finali

1. Il Comune non dà corso alle istanze per l'installazione di impianti pubblicitari, ove i relativi provvedimenti non siano già stati adottati alla entrata in vigore del D.Lgs 507/1993, nè può autorizzare l'installazione di nuovi impianti fino all'approvazione del regolamento e del piano generale ad eccezione di particolari tipo d'impianto, quali targhe professionali e sanitarie, insegne, vetrofanie.

2. Gli accertamenti e le rettifiche da effettuare a norma dell'art. 23 del D.P.R. 630/1972, debbono essere notificati nel termine di decadenza ivi previsto, secondo le disposizioni del suddetto decreto.

3. La pubblicità annuale iniziata nel corso dell'anno 1993, per la quale sia stata pagata la relativa imposta, e' prorogata per l'anno 1994 senza la presentazione di una nuova dichiarazione, con il versamento dell'imposta secondo le disposizioni del D.Lgs 507/1993.

4. A decorrere dall'entrata in vigore delle presenti norme e' abrogato il previgente "Regolamento del Comune per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni.

ALLEGATO "A"

DEL REGOLAMENTO
IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ
E
DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE
AFFISSIONI

Verbale della deliberazione del Commissario Prefettizio n. 19 del 25.02.1994, riguardante:
"Approvazione tariffe per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle
pubbliche affissioni".

INDICE DEGLI ARTICOLI

	Pagina
CAPO I - Disposizioni Generali	
Art. 1. Oggetto del Regolamento	
Art. 2. Ambito di Applicazione	1
Art. 3. Classificazione del Comune	1
Art. 4. Categoria delle Località	1
Art. 5. Criteri per la Realizzazione Generale del Piano Generale degli Impianti	2
Art. 6. Tipologia degli Impianti	3
Art. 7. Quantità degli Impianti	3
CAPO II - Imposta sulla Pubblicità	
Art. 8. Presupposto dell'Imposta	1
Art. 9. Soggetto Passivo	4
Art.10. Tariffe e Maggiorazioni	5
Art.11. Pubblicità Ordinaria e Modalità di Commisurazione	5
Art.12. Pubblicità Effettuata con Veicoli	6
Art.13. Pubblicità Effettuata con Pannelli Luminosi	7
Art.14. Pubblicità Varia	7
Art.15. Riduzioni dell'Imposta	8
Art.16. Esenzioni dall'Imposta	8
CAPO III - Modalità per il Rilascio delle autorizzazioni	
Art.17. Disposizioni Generali	10
Art.18. Anticipata Rimozione	10
Art.19. Materiale Pubblicitario Abusivo ai Fini del Presente Regolamento	10
Art.20. Disciplinare di Concessione e Canone e Tassa Occupazione Suolo Pubblico	10
Art.21. Obblighi del Titolare	11
Art.22. Targhette di Identificazione	11
Art.23. Vigilanza e Controllo	12
Art.24. Spazi Privati per le Affissioni	12
Art.25. Spazi per le Affissioni su Beni Privati o di Proprieta' Comunale	13
Art.26. Pubblicità Fonica	14
Art.27. Divieti e Limitazioni	14
CAPO IV - DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	
Art.28. Servizio delle Pubbliche Affissioni	15
Art.29. Diritto sulle Pubbliche Affissioni	15
Art.30. Riduzione del Diritto	16
Art.31. Esenzione dal Diritto	16
Art.32. Modalità per l'Espletamento del Servizio delle Pubbliche Affissioni	17

CAPO V - SANZIONI	
Art.33. Rettifica od Accertamento d'ufficio	18
Art.34. Sanzioni Tributarie ed Interessi	18
Art.35. Sanzioni Amministrative	19
CAPO VI - MODALITA' DI LIQUIDAZIONE DEL TRIBUTO	
Art.36. Dichiarazione	20
Art.37. Pagamento dell'Imposta e del Diritto	20
CAPO VII - LA GESTIONE DEL SERVIZIO IN GENERALE	
Art.38. Gestione del Servizio	22
Art.39. Corrispettivo del Servizio	22
Art.40. Durata della Concessione	23
Art.41. Conferimento della Concessione	23
Art.42. Incompatibilità Iscrizione all'Albo Concessionari	24
Art.43. Decadenza del Concessionario	24
Art.44. Disciplina del Servizio in Concessione	24
CAPO VIII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI	
Art.45. Funzionario Responsabile	26
Art.46. Documenti per la Gestione Contabile	26
Art.47. Norme Finali	26

Allegati:

Deliberazione del C.P. n. 19 del 25.02.1994